



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 7/2024

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2024, la Corte di Appello Federale, riunitosi da remoto, compostada:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel reclamo *ex art. 35* del Regolamento di Giustizia UITTS del 27 maggio 2024 proposto dal Procuratore Federale della UITTS, avv. Fabio Pennisi, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale del 15 aprile/13 maggio 2024 (N.R.G. 2/2024), con la quale il Tribunale Federale ha respinto *«l'istanza 25 gennaio 2024 avanzata dalla procura federale ai sensi dell'art. 7 comma 5 del regolamento di giustizia UITTS di sospensione del tesserato VITRANO Maurizio da ogni attività sportiva e sociale per 3 anni. 30 giorni per il deposito della motivazione»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 27/28 maggio 2024, il Procuratore Federale ha presentato formale reclamo in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 15 aprile/13 maggio 2024 (N.R.G. 2/2024), con la quale il Giudice di primo grado ha respinto la richiesta di sospensione di tre anni del sig. Maurizio Vitrano dalle attività sportive e sociali.

La vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale Federale ha tratto origine da un esposto presentato dalla sig.ra Ellora Fiana Andrade, compagna del sig. Vitrano, con il quale la Procura Federale veniva a conoscenza della circostanza che al sig. Vitrano era stato sospeso il porto d'armi.



La Procura Federale, pertanto, ha iscritto il procedimento nel Registro delle notizie per poi avviare le relative indagini e annesse attività istruttorie.

L'avviso di conclusione delle indagini è stato comunicato al deferito in data 20 dicembre 2023, cui non seguiva alcuna richiesta da parte del sig. Vitrano di essere ascoltato, né alcun deposito di memoria difensiva.

Di tal che, con atto del 25 gennaio 2024 la Procura Federale ha deferito il sig. Maurizio Vitrano *«per avere omesso di comunicare all'Unione Italiana Tiro a Segno l'avvenuta adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni da parte del Prefetto di Palermo il 28 marzo 2023 e della revoca del porto di fucile per uso tiro a volo da parte della Questura di Palermo il 30 ottobre 2023. Il tutto in gravissima violazione dell'art. 2 del Codice del comportamento sportivo, dell'art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITTS dell'art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS, con le aggravanti ex art. 10 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS aver commesso le infrazioni con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, ex art. 10 co. 1 lett. d) per aver agito per motivi abietti, ex art. 10 co. 1 lett. i) del Regolamento di Giustizia UITTS al fine di assicurare a sé un vantaggio».*

Non si è svolta alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado; all'esito, quindi, dell'udienza del 15 aprile 2024 il Tribunale Federale ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta dalla Procura Federale.

Così, con reclamo del 27/28 maggio 2024 il Procuratore Federale ha proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *«questo ufficio CHIEDE che codesta Corte d'Appello, in riforma della decisione impugnata, voglia irrogare, ai sensi dell'art. 7 co. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, al tesserato Maurizio Vitrano la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per 3 anni».*

Con il primo motivo di reclamo, la Procura Federale contesta quanto osservato dal Giudice di primo grado che *«ha affermato sostanzialmente che i fatti da cui trae origine il deferimento attengono la sfera privata e familiare del deferito, di talché non sarebbero sanzionabili dalla Giustizia Sportiva».*



Ad avviso della Procura Federale, invece, *«la contestazione disciplinare attiene la diversa questione dell'omessa comunicazione alla UITTS dei provvedimenti inibitori assunti nei confronti del Vitrano, a prescindere dalle ragioni che li hanno determinati, del tutto irrilevanti ai fini del decidere».*

La decisione di primo grado, in altri termini, è censurabile ad avviso della Procura Federale reclamante in quanto se per un verso *«giustamente il Tribunale afferma di essere chiamato a decidere della rilevanza dell'omessa comunicazione»*, per altro verso il Giudice di primo grado cade in contraddizione nel momento in cui *«riferisce delle ragioni poste a fondamento dei divieti assunti ai danni del deferito».*

Insomma, ad avviso del Procuratore Federale il Tribunale Federale *«era chiamato a decidere solamente se l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio e di quello della Questura costituissero violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 67 dello Statuto UITTS»*; mentre, seguendo sempre il ragionamento addotto dalla Procura Federale, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto valutare *«la natura asseritamente privata e familiare delle condotte che ne costituivano presupposto, non essendo le stesse oggetto di contestazione».*

Quindi, il Giudice di primo grado si sarebbe dovuto limitare a valutare se i provvedimenti cui è stato destinatario il sig. Vitrano (quelli del Prefetto e del Questore) *«a) avrebbero dovuto essere comunicati dal Vitrano, quale Presidente della Sezione TSN di Bagheria, alla UITTS per ogni valutazione di competenza oppure b) se è stato legittimo ometterne per mesi qualsivoglia informativa».*

Infatti, continua il proprio ragionamento la Procura Federale, la circostanza della mancata comunicazione alla UITTS da parte del sig. Vitrano dei provvedimenti cui era destinatario non poteva non rappresentare legittimo motivo di incompatibilità delle funzioni e cariche ricoperte dal sig. Vitrano in seno alla Sezione TSN di Bagheria.

In tale ottica, il Procuratore Federale censura quanto osservato dal Giudice di primo grado nel passaggio in cui afferma che il sig. Vitrano *«a seguito dei provvedimenti di cui era stato destinatario, ed in particolare della notifica 31 ottobre 2023 del decreto di revoca del porto d'armi, il deferito VITRANO aveva consegnato le chiavi dell'armadio blindato al Vice Presidente della Sezione di Bagheria PANZECA Giuseppe, come da documentazione in atti».*



Ciò in quanto la *traditio* delle chiavi per un verso «è un fatto irrilevante rispetto all'omessa comunicazione» e, per altro verso, farebbe emergere in ogni caso «la consapevolezza da parte del Vitrano dell'incompatibilità dello svolgimento della propria funzione a seguito dei provvedimenti assunti che ha evidentemente omesso per evitare l'assunzione di un provvedimento pregiudizievole da parte dell'UITTS, per esempio il commissariamento della sezione».

Insomma, a mente della Procura Federale ciò che rileva è la circostanza che «diversi provvedimenti inibitori relativi alle armi sono stati assunti e il Vitrano non ne ha dato comunicazione all'Unione».

Con il secondo motivo di reclamo, la Procura Federale eccepisce un'errata interpretazione «dei principi di lealtà e correttezza in ambito sportivo» da parte del Giudice di primo grado.

Ad avviso del Procuratore Federale il Tribunale Federale compie «un errore interpretativo delle norme come interpretate dallo stesso Tribunale in altro procedimento, nonché dal Collegio di Garanzia in relazione a vicende disciplinari di questa Federazione»; in particolare, il Giudice di primo grado cade in errore nel momento in cui afferma «che solo i provvedimenti di cui all'art. 11 del Codice di comportamento sportivo sarebbero quelli che i tesserati dovrebbero comunicare alle federazioni per le quali sono tesserati»; ancora, non è condivisibile l'assunto del Tribunale Federale nel passaggio in cui osserva che «gli atti da cui ha avuto origine il deferimento (divieto di detenzione armi e revoca del porto d'armi) non sono, quanto a presupposti e a ragioni, in alcun modo riconducibili o riferibili all'ambito sportivo, né sono avvenuti nel corso di un rapporto afferente l'attività sportiva. Sono invece collocabili nell'alveo della sfera privata e familiare del deferito. Sicché difettano nel caso di specie non solo i presupposti ma anche la ragione per irrogare le sanzioni richieste».

In particolare, la Procura Federale osserva che il Giudice di primo grado, con la decisione del 18 giugno 2023, «ha riconosciuto la violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonché disposto la radiazione di un tesserato (anche in quel caso presidente di Sezione TSN) per la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti».

In altra vicenda, e dopo esser passata al vaglio dei tre gradi di giudizio, «un tesserato è stato sanzionato, tra l'altro, proprio per aver omesso di comunicare la revoca del porto d'armi ad uso sportivo disposta dalla Questura».



Da ultimo, il Procuratore Federale osserva come le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia abbiano dato peso in debita considerazione, ritenendoli rilevanti, «*i fatti extra sportivi*»; in particolare, è stato chiarito che la condotta posta in essere da un tesserato (violenza sessuale con sentenza di condanna di primo grado in sede penale) «*già valutata anche dalla Procura Federale come connotata da particolare e significativa gravità, ha determinato una compromissione di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale cui si ispira l'ordinamento sportivo, codificati nel sopra citato art. 4 del CGS FIGC, e dei quali il giudice sportivo è sempre tenuto a verificarne il rispetto ad opera di tutti i soggetti che fanno parte dell'ordinamento federale*».

2.

Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 26 giugno 2024 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.

Così, in data 3 giugno 2024 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione: presso gli Uffici della UITTS era presente, per la Procura Federale, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi, mentre da remoto erano presenti, per il sig. Maurizio Vitrano, gli avv.ti Giuseppe La Barbera e Pietro Riggi.

I difensori del sig. Vitrano hanno confermato la circostanza di non aver provveduto al deposito di alcuna memoria di costituzione, e di presenziare nell'interesse del loro assistito in virtù dei poteri loro conferiti con la procura per il primo grado di giudizio.

Nel corso dell'udienza si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ha ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni.

La Procura Federale si è riportata al proprio reclamo e, rispetto ai temi affrontati nel corso dell'udienza, si è riservato di offrire ogni controdeduzione nel corso delle memorie conclusive.

La difesa del sig. Vitrano ha ribadito l'infondatezza del reclamo avversario, ritenendo debitamente sufficienti le ampie e chiare argomentazioni di cui alla sentenza del Tribunale Federale, nonché le motivazioni addotte dal Collegio di Garanzia.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale ha rinviato il procedimento all'udienza del 24 luglio 2024 per la decisione, assegnando alle parti termine sino al 12 luglio 2024 per le memorie conclusionali e termine sino al 19 luglio 2024 per eventuali repliche.



La difesa del reclamato ha depositato in data 12 luglio 2024 una memoria difensiva con la quale ha contestato il ricorso della Procura Federale, osservando che *«il Vitrano non è destinatario di nessuno dei provvedimenti, tassativamente, indicati all'art. 11, così come correttamente statuito in primo grado. Altresì appare priva di pregio la lamentela circa il mancato esame dell'art. 7 bis, a ben vedere non è stato esaminato perché il citato articolo prescrive delle conseguenze nel caso ci si venga a trovare in una condizione prevista dal, più volte citato, art. 11»*.

Inoltre, e con riferimento all'asserita violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI, la difesa del sig. Vitrano *«rileva che il deferimento appare infondato, in quanto sarebbe teso a sollecitare una interpretazione estensiva, ma soprattutto sostitutiva dell'art. 11, facendo rientrare in tale previsione normativa, ipotesi che la norma specifica, quella cioè pensata e normata per sanzionare situazioni ivi previste, non ha previsto, come per altro già statuito dalle altre pronunce che si allegano»*.

La Procura Federale, invece, non ha depositato alcun scritto difensivo nei termini concessi dal Collegio.

In data 24 luglio 2024 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato, atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

La Procura Federale ha articolato due motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice di primo grado, censurando e contestando le argomentazioni svolte dal Tribunale Federale in quanto lo stesso 1) *«era chiamato a decidere solamente se l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio e di quello della Questura costituissero violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 67 dello Statuto UITTS»*, e 2) ha offerto un'interpretazione errata *«dei principi di lealtà e correttezza in ambito sportivo»*.

Ad avviso del Collegio, i due motivi di reclamo possono essere oggetto di analisi unitaria.

La Procura Federale censura la condotta del sig. Maurizio Vitrano in quanto lo stesso avrebbe dovuto comunicare alla UITTS la circostanza di essere stato destinatario di un provvedimento del Questore di



Palermo, assunto sulla scorta del prodromico provvedimento del Prefetto, con il quale veniva revocato allo stesso il porto d'armi per il tiro a volo.

Tale omissione rappresenterebbe, sempre secondo le ragioni del Procuratore Federale, una violazione da parte del sig. Vitrano di quanto disposto ex art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in combinato disposto con l'art. 67, comma 1, lett. a), dello Statuto UITTS.

Invece, continua il proprio ragionamento la Procura Federale, sulla scorta di una non condivisibile interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, il Giudice di primo grado non ha rinvenuto alcuna condotta *contra legem* da parte del sig. Maurizio Vitrano.

Il Collegio ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dei principi di lealtà e correttezza da parte del sig. Vitrano e, conseguentemente, il reclamo della Procura Federale non merita l'accoglimento.

L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI impone l'obbligo per i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione e rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Comportamento secondo lealtà e correttezza che, senz'altro, è ravvisabile nella condotta assunta dal sig. Maurizio Vitrano in seno alla Sezione TSN di Bagheria nel momento in cui è stato destinatario del provvedimento del Questore di Palermo.

Infatti, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, la normativa federale non prevede in capo ai tesserati alcun obbligo di comunicare alla UITTS la circostanza di essere destinatario di un provvedimento di revoca del porto d'armi.

Quindi, è compito ora della Corte di Appello Federale, come lo è stato prima del Tribunale Federale, valutare se l'omessa comunicazione (non obbligatoria) da parte del sig. Vitrano possa assurgere a violazione della generale norma di comportamento ex art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Ebbene, risulta agli atti del giudizio l'incontestata circostanza che il sig. Vincenzo Vitrano, una volta ricevuto il provvedimento di revoca da parte del Questore di Palermo, abbia immediatamente comunicato all'interno della Sezione TSN di Bagheria l'esistenza di detto provvedimento nei propri confronti, consegnando le proprie armi e le chiavi dell'armadio blindato al Vice Presidente della Sezione TSN.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Ad avviso del Collegio, proprio questa condotta posta in essere dal sig. Vitrano, e contrariamente a quanto dedotto, eccepito ed osservato dalla Procura Federale con il proprio reclamo, invero un comportamento leale e corretto nei confronti della Sezione TSN di Bagheria (e, quindi, anche della UITS) dal momento che, nonostante quel provvedimento della Questura di Palermo non rappresentasse una misura di prevenzione o di sicurezza personale ex art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e non esistesse altresì altra norma federale che imponeva al tesserato di comunicare alla UITS l'esistenza appunto di siffatto provvedimento, il sig. Vitrano ha comunque agito nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, rimettendo nelle mani del Vice Presidente le proprie armi e consegnando le chiavi dell'armadio blindato ove sono state riposte le stesse.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dalla Procura Federale non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 15 aprile/13 maggio 2024 (N.R.G. 2/2024).

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla difesa del sig. Maurizio Vitrano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS.

Roma, 24 luglio 2024

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Pasquale Visone

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi